

D.P.C.M. 14 novembre 1997 (1).
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° dicembre 1997, n. 280.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la *legge 26 ottobre 1995, n. 447*, recante «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991* che fissa i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 20 marzo 1997;

Considerata la necessità di armonizzare i provvedimenti in materia di limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni fornite dall'Unione europea;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità;

Decreta:

1. Campo di applicazione.

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *a*), della *legge 26 ottobre 1995, n. 447* (2), determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*); comma 2; comma 3, lettere *a*) e *b*), della stessa legge.

2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera *a*) e dell'art. 6, comma 1, lettera *a*), della *legge 26 ottobre 1995, n. 447* (2).

(2) Riportata alla voce Sanità pubblica.

2. Valori limite di emissione.

1. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera *e*), della *legge 26 ottobre 1995, n. 447* (2), sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.

2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c*), della *legge*

26 ottobre 1995, n. 447 (2), sono quelli indicati nella tabella *B* allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (2), e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

(2) Riportata alla voce Sanità pubblica.

3. Valori limite assoluti di immissione.

1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera *a*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (2), riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella *C* allegata al presente decreto.

2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447 (2), i limiti di cui alla tabella *C* allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella *B* allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella *C* allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

(2) Riportata alla voce Sanità pubblica.

4. Valori limite differenziali di immissione.

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera *b*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (2), sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella *A* allegata al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta:

dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

(2) Riportata alla voce Sanità pubblica.

5. Infrastrutture dei trasporti.

1. I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

6. Valori di attenzione.

1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata «A», riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della *legge 26 ottobre 1995, n. 447* (3), è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti *a)* e *b)* del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera *b)* del comma precedente.

3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

(3) Riportata alla voce Sanità pubblica.

7. Valori di qualità.

1. I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, della *legge 26 ottobre 1995, n. 447* (3), sono indicati nella tabella D allegata al presente decreto.

(3) Riportata alla voce Sanità pubblica.

8. Norme transitorie.

1. In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera *a*), della *legge 26 ottobre 1995, n. 447 (3)*, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991*.

2. Il superamento dei limiti di cui al precedente comma 1, comporta l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 10 della *legge 26 ottobre 1995, n. 447 (3)*, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo.

3. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, lettera *c*), della *legge 26 ottobre 1995, n. 447 (3)*, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle stabilite nell'allegato *B* del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991*.

(3) Riportata alla voce Sanità pubblica.

9. Abrogazioni.

1. Con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto sono aboliti i commi 1 e 3 dell'art. 1, del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991*.

10. Entrata in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.

Allegato

Tabella A: classificazione del territorio comunale (art. 1)

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - aree tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento			
	diurno	notturno		
	(06.00-22.00)	(22.00-06.00)		
I aree particolarmente protette	45	35		
II aree prevalentemente residenziali	50	40		
III aree di tipo misto	55	45		
IV aree di intensa attività umana	60	50		
V aree prevalentemente industriali	65	55		
VI aree esclusivamente industriali	65	65		

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art. 3)

classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento			
	diurno	notturno		
	(06.00-22.00)	(22.00-06.00)		
I aree particolarmente protette	50	40		
II aree prevalentemente residenziali	55	45		
III aree di tipo misto	60	50		
IV aree di intensa attività				

3	umana	3	65	3	55	3
3	V aree prevalentemente	3		3		3
3	industriali	3	70	3	60	3
3	VI aree esclusivamente	3		3		3
3	industriali	3	70	3	70	3

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB (A) (art. 7)

UAAA							
3		3	Tempi di riferimento			3	
3	classi di destinazione d'uso	3	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA				3
3	del territorio	3	diurno	3	notturmo	3	
3		3	(06.00-22.00)	3	(22.00-06.00)	3	
AAA							
3	I aree particolarmente	3		3		3	
3	protette	3	47	3	37	3	
3	II aree prevalentemente	3		3		3	
3	residenziali	3	52	3	42	3	
3	III aree di tipo misto	3	57	3	47	3	
3	IV aree di intensa attività	3		3		3	
3	umana	3	62	3	52	3	
3	V aree prevalentemente	3		3		3	
3	industriali	3	67	3	57	3	
3	VI aree esclusivamente	3		3		3	
3	industriali	3	70	3	70	3	